Regolamento per l'accesso al Servizio "Interventi di assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore"

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento si propone di regolare le procedure relative agli interventi a sostegno dei minori riconosciuti da un solo genitore, attraverso l'erogazione di interventi diretti a sostenere sia socialmente, sia economicamente, i minori riconosciuti da un solo genitore nonché lo stesso genitore.

Art. 2 - Destinatari del Servizio

Sono destinatari del presente Servizio i seguenti soggetti:

1. minori riconosciuti da un solo genitore in stato di bisogno (R.D.L. 08/05/1927 n. 798, convertito in L. n. 2838/1928 – Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono);
2. minori figli di ignoti esposti all'abbandono (R.D.L. 08/05/1927 n. 798, convertito in L. 2838/1928);

L'assistenza viene erogata, a norma dell'articolo 4, del R.D. 798/27, su domanda di chi esercita la potestà genitoriale.

La prima istanza per l'assistenza può essere presentata non oltre il sesto anno dalla data di acquisizione dei requisiti.

Tale assistenza si estende fino al compimento del 16° anno di età del minore, a patto che questi assolva l'obbligo scolastico. Essa può essere prorogata fino al compimento del 18° anno di età a condizione che il minore persegua la frequenza scolastica e formativa e sia rispettato il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Art. 3 – Finalità e Attività previste

Gli interventi assistenziali di sostegno economico e psico-sociale sono rivolti ai minori appartenenti a nuclei familiari socialmente e/o economicamente fragili, al fine di consentire il superamento di situazioni temporanee di particolare difficoltà, che potrebbero incidere negativamente sull'armonico sviluppo psico-fisico degli stessi.

In tale contesto, il sostegno al genitore, rimasto solo nel compito di accudimento della prole, è finalizzato al recupero delle risorse interiori e al rafforzamento della sua rete sociale: la famiglia, l'ambiente sociale, le risorse istituzionali. L'assistenza, di conseguenza, è finalizzata alla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare, al fine di avviare e sostenere il raggiungimento di una normale condizione di equilibrio e di autonomia.

Gli affidamenti dei minori, in affidamento familiare, ovvero a strutture residenziali assumono, pertanto, carattere di eccezionalità e sono disposti dall'autorità giudiziaria e/o dal responsabile competente ai sensi dell'art. 403 del codice civile, sulla base di gravi carenze morali e/o materiali. In tal caso il contributo è commisurato in base al valore del contributo per l'affidamento familiare, ovvero al valore della retta per il collocamento in struttura residenziale.

Per ogni destinatario del presente Servizio, dunque, sarà stilato, a cura del responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il Comune di residenza, un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) coerente con il presente servizio.

Art. 4 – Ammissione e requisiti d'accesso, graduatoria

Il contributo può essere erogato a soggetti richiedenti, come individuati all'art. 2 del presente regolamento, il cui reddito rispetti i parametri previsti all'art. 74 del Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53); saranno presi a riferimento i parametri reddituali più aggiornati disponibili alla data di scadenza di presentazione delle domande di accesso al Servizio.

Per accedere al Servizio occorre presentare, di norma, una domanda specifica presso l'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dagli artt. 6 e 7 del Regolamento Generale per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali.

La prima domanda di accesso al servizio deve essere presentata nel momento i cui si acquisiscono i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, e comunque non oltre il sesto anno dalla data di acquisizione dei requisiti.

Per la conferma del Servizio è necessario effettuare domanda di rinnovo, secondo le scadenze previste dal Bando periodico per l'Accesso al Servizio.

La Modulistica è disponibile presso tutti gli Uffici Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale Napoli Tredici e sul sito www.pszna13.it .

Le persone che presentano domanda per l'Accesso al Servizio, sono inserite in una apposita graduatoria.

La graduatoria è formulata in seguito alla pubblicazione di un Bando d'Accesso al Servizio, nel quale sono indicati i termini entro i quali le domande per il rinnovo devono essere presentate.

Art. 5 – Caratteristiche e consistenza degli interventi

L'ammontare del contributo erogabile è determinato dal numero dei minori riconosciuti da un solo genitore presenti nel nucleo del richiedente, secondo la tabella di seguito riportata:

Numero di minori	Importo mensile erogato
1	€ 154,94
2	€ 206,58
3 o più	€ 258,23

Art. 6 – Decorrenza del Servizio

Gli interventi previsti dal Servizio decorrono dal momento in cui lo stesso è stato attivato, in seguito all'accoglimento dell'istanza, il diritto al contributo, quindi, non è retroattivo.

Il pagamento del contributo avviene, di norma, con cadenza semestrale per la parte di competenza del Piano Sociale di Zona (pari ad un terzo del contributo totale).

Le quote di competenza della Regione Campania (pari ad un terzo del totale) e della Provincia di Napoli (pari ad un terzo del totale) sono erogate agli utenti, di norma, entro 90 giorni dalla data dell'effettivo trasferimento di dette quote da parte delle Regione e della Provincia all'ufficio di Piano di Zona.

Art. 7 – Decadenza e Sospensione del Servizio

Cause di decadenza:

a) al compimento della maggiore età da parte del minore che persegua la frequenza scolastica;
b) al completamento dell'ultima annualità dell'obbligo scolastico, per il minore che non prosegua nel percorso formativo;
c) per decesso del minore;
d) per riconoscimento da parte dell'altro genitore, con le forme e le modalità di cui all'art. 254 c.c. o legittimazione del minore ai sensi dell'art. 280 c.c. o per adozione;
e) per trasferimento di residenza in un Comune non appartenente all'ambito Territoriale Napoli Tredici**;**
f) in caso che si riscontrino dichiarazioni false e mendaci.

Cause di sospensione:

g) nel caso in cui dall'indagine sociale emerga che il genitore utilizzi il contributo economico per scopi che non sono strettamente collegati con la crescita e l'educazione del minore assistito;
h) quando il minore non assolva all'obbligo scolastico, così come risultante da certificazione della scuola presso cui il minore è iscritto;
i) in caso di mancato rispetto del P.E.I.;
j) per la mancata presentazione della domanda di rinnovo. L'erogazione del contributo può essere ripristinata per i mesi per i quali lo stesso è stato sospeso nei soli casi in cui l'avente diritto al contributo dimostri, con apposita documentazione o certificazione rilasciata da strutture pubbliche, di essersi trovato nella impossibilità di presentare la documentazione, negli altri casi la prestazione può essere ripristinata a decorrere dalla data prevista dal successivo bando di accesso al Servizio;
k) quando chi esercita la potestà genitoriale si renda irreperibile presso il domicilio dichiarato rendendo vano ogni tentativo di indagine sociale da parte del competente servizio sociale, ovvero qualora nell'arco di trenta giorni, a seguito di n.3 visite domiciliari concordate, il genitore non si renda disponibile;
l) nel caso in cui il minore venga affidato ad un'altra famiglia.

Nei casi sopra indicati all'utente è data comunicazione di decadenza o sospensione del Servizio con raccomandata A.R. ovvero con altra modalità equivalente.

Art. 8 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.